Al Comune di Legnano Servizio Tributi Piazza San Magno, 9 20025 Legnano (MI)

IMU – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla inabitabilità o alla inagibilità di un immobile (art. 13, comma 3 lett. b), del D.L. n. 201/2011, e art. 47 D.P.R.445/2000)

CONTRIBUENTE (compilare sempre)								
codice fiscale (obbligatorio)	Tel. E-mail							
Cognome (ovvero Denominazione o Ragione sociale)								
Nome	data di nascita							
Comune di nascita	Prov.							
Domicilio fiscale (o sede legale) Via, Piazza, n.civico scala, piano, interno								
C.A.P.	mune (o Stato Estero)							
DICHIARANTE (se dive	erso dal contribuente)							
codice fiscale	Natura della carica							
Cognome	Nome							
Tel.	E-mail							
Domicilio fiscale (o sede legale) Via, Piazza, n.civico								
scala, piano, interno								
C.A.P.	Comune (o Stato Estero)							

a conoscenza delle sanzioni penali che conseguono ad atti falsi e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

• nella sua qualità di proprietario/usufruttuario e sotto la sua responsabilità che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale IMU, il fabbricato identificato con i seguenti dati catastali (dato obbligatorio):

Fg.	Марр.	Sub.	Cat.	Classe	Rendita Catastale	% possesso		
					€			
					€			
					€			
					€			
situato in (Via, Piazza, n.civico) è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato. L'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato consiste in uno stato di degrado strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nello specifico il fabbricato si trova dal nelle seguenti condizioni (sbarrare la casistica specifica): - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; - strutture verticali, quali pilastri, muri perimetrali o di confine, aventi funzione portante lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; - edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino per l'arco temporale previsto dal provvedimento e comunque per un tempo non superiore a tre anni; - alloggi per i quali sia stata emessa dichiarazione di alloggio inabitabile ai sensi dell'art. 3.1.13 del vigente Regolamento Locale di Igiene e, come previsto dalla disposizione, sgomberato con ordinanza.								
La dichiarazione ha efficacia anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati.								
Data	Pata Firma del dichiarante							

Allegati:

- Copia fotostatica di un valido documento di identità del dichiarante (obbligatorio)
- Documentazione fotografica
- Perizia tecnico-strutturale di tecnico abilitato all'esercizio della professione
- Planimetria del fabbricato con identificata unità immobiliare della quale si richiede riduzione

Art. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 2. La base imponibile è altresì ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. b) del D.L. 201/2011, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 - 1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al punto 2) l'inagibilità o l'inabitabilità di un fabbricato consiste in uno stato di degrado strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, lettere a), b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), per il quale necessitano invece interventi di restauro e risanamento conservativo e/o interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c), d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380). Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce di per sé, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.).

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali, quali pilastri, muri perimetrali o di confine, aventi funzione portante lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino per l'arco temporale previsto dal provvedimento e comunque per un tempo non superiore a tre anni;
- alloggi per i quali sia stata emessa dichiarazione di alloggio inabitabile ai sensi dell'art. 3.1.13 del vigente Regolamento Locale di Igiene e, come previsto dalla disposizione, sgomberato con ordinanza.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicabile alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area fabbricabile così come previsto dall'art. 5, comma 5, D. Lgs 504/1992. L'utilizzazione e/o occupazione di un immobile, di cui al comma 2, rende inapplicabile l'agevolazione prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili.

La riduzione di imposta decorre dalla data di presentazione all'Ufficio della dichiarazione sostitutiva ex

art. 47 D.P.R. 445/2000, ovvero dalla data indicata nella dichiarazione IMU da presentare nei termini di legge e alla quale il contribuente allega idonea documentazione.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva oppure dalla dichiarazione di variazione IMU il personale tecnico degli uffici comunali preposti provvederà ad accertare, laddove necessario, la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario stesso si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dall'eventuale beneficio.

Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata ai sensi del presente Regolamento, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza propriamente fiscale, non comportando l'automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità ai fini edilizi.